



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014
Gabinetto del Presidente
Ufficio Europa e Interventi Comunitari

GURI n.109 del 13-5-2015

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

DECRETO 14 aprile 2015

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici

SCHEMA DI SINTESI

Finalità

Il decreto individua e disciplina i criteri, e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2014, n. 116, "Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici", nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti.

I finanziamenti a tasso agevolato Sono concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Risorse finanziarie

I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00.

Beneficiari

Soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Possono altresì beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili.

Criteri minimi degli interventi

Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
- b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
- c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio;
- d) i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio.

Edifici oggetto di intervento

Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato alla data di entrata in vigore del presente decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.

Importo massimo finanziabile

- Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica massimo 30.000 euro per edificio;
- Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica massimo 1.000.000,00 euro per edificio;
- Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie all'installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica massimo 2.000.000,00 di euro per edificio.

Ai progetti di investimento possono essere concessi, nei limiti di importo massimo finanziabile per singolo edificio e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di 20 anni. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare Euro 20.000.000,00 per singolo progetto di investimento.

Cumulabilità

I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.

Tipologie di immobili

Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito

comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.

L'ammissione al finanziamento agevolato, avverrà fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00 Euro.

Enti locali

Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

leggi tutto :

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-13&atto.codiceRedazionale=15A03601&elenco30giorni=true